

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 settembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani , Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Domenico Apicella, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Francesco Castaldi, Avv. Massimo De Luccia, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Gaetano Tornatore, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 33 DEL SIGNOR NORA PATRICK, NATO IL 16.05.1979, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 32 BIS NOIF DALLA SOCIETA' LUPARENSE CALCIO A CINQUE.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

- 2. RICHIESTA DI SVINCOLO N. 3 EX. ART. 109 NOIF 6°COMMA TRASMESSA DAL C.R. TRENINO ALTO ADIGE LND IN ORDINE AL CALCIATORE CAMPIDELLI MATTEO(ATTUALMENTE TESSERATO PER LA ASD 3P VAL RENDENA), NATO IL 04.10.1984, DALLA SOCIETA' ASD GS VAL RENDENA 06.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere.

- 3. RECLAMO N. 17 DEL SIGNOR DI NUNZIO DAVIDE, NATO IL 31.01.1984, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' AZZATE CALCIO MORNAGO.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

- 4. RECLAMO N. 24 DELLA ASD STELLA D'ORIENTE CALCIO AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE QUARTARARO VINCENZO, NATO IL 24.07.1986.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti lo svincolo del calciatore Quartararo Vincenzo dalla ASD Stella D'Oriente Calcio.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 5. RECLAMO N. 30 DELLA ASD AKRAGAS CALCIO AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE SANFILIPPO FRANCESCO, NATO IL 19.05.1989.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

- 6. RECLAMO N. 31 DEL SIGNOR GENNACCARI GIANLUIGI PIETRO, NATO IL 6.02.1987, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' F.C. CINISELLO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

- 7. RECLAMO N. 32 DELLA A.C. CARBONIA CALCIO AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE DESOGUS ANTONELLO, NATO IL 25.08.1987.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti lo svincolo del calciatore Desogus Antonello dalla A.C. Carbonia Calcio.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 8. RECLAMO N. 35 DEL SIGNOR SEU LUCA, NATO IL 13.5.1988, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' POLISPORTIVA JUPITER.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

- 9. RECLAMO N. 36 DEL SIGNOR DEIDDA ANDREA, NATO IL 13.02.1987, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' POLISPORTIVA JUPITER.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

10. RECLAMO N. 37 DEL SIGNOR PAU MATTEO, NATO IL 6.03.1989, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' POLISPORTIVA JUPITER.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

11. RECLAMO N. 38 DEL SIGNOR NERI MATTIA, NATO IL 26.11.1988, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' POLISPORTIVA JUPITER.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa.

12. RECLAMO N. 21 DELLA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S. ANGELO ROMANO AVVERSO LO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF CONCESSO AL CALCIATORE MASSENZI MANUEL, NATO IL 5.07.1986.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara nullo e privo di effetti lo svincolo del calciatore Massenzi Manuel dalla Associazione Polisportiva S. Angelo Romano.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

13. RECLAMO N. 18 DEL SIGNOR CASCIONE NICOLA, NATO IL 14.02.1986, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' ASD REAL TUSCOLANO CLUB.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Cascione Nicola dalla società ASD Real Tuscolano Club.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

14. RECLAMO N. 22 DEL SIGNOR PIAZZA FRANCESCO, NATO IL 7.05.1990, TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX. ART. 111 NOIF DALLA SOCIETA' SSD GATTOPARDO PALMA.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del calciatore Piazza Francesco dalla società SSD Gattopardo Palma.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

15.RECLAMO N. 25 DELLA SIGNORA GANGHERI CRISTINA, NATA IL 12.06.1982, AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX. ART. 32 BIS NOIF DALLA SOCIETA' ACF TORINO.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo della calciatrice Gangheri Cristina dalla società ACF Torino.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

16.RECLAMO N. 19 DEL SIGNOR BOSCHI LORENZO, NATO IL 19.09.1986, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL SUO TRASFERIMENTO DALLA SOCIETA' A.C. CODOGNO 1908 ALLA SOCIETA' A.C. FANFULLA 1874 NONCHE' IL RELATIVO SVINCOLO 109 NOIF..

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del C.G.S. trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

IL PRESIDENTE
AVV. GUIDO VALORI

Publicato in Roma il 29 settembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Dott. Giancarlo Abete